

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 125/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 217 dell'8 luglio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13 del 13 luglio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 219 dell'8 luglio 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Ascani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 luglio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 125/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 113 del 8 luglio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13 del 13 luglio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 115 dell'8 luglio 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Federico Castellucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 luglio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 21/2011)

L'articolo 1 contiene modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e l'abrogazione di due articoli della legge regionale 7/2022.

In particolare:

- il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 16;
- il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 16;
- il comma 3 sostituisce l'articolo 18;
- il comma 4 sostituisce l'articolo 42 bis;
- il comma 5 abroga il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 e gli articoli 15 e 21 della l.r. 7/2022.

Tali disposizioni hanno tutte carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale vigente, in quanto:

- l'articolo 16 della legge regionale 21/2011 riguarda esclusivamente le caratteristiche degli immobili destinabili all'esercizio dell'attività agrituristica;
- l'articolo 18 della legge regionale 21/2011 riguarda esclusivamente le caratteristiche minime necessarie da garantire per l'accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche dei fabbricati destinati all'agriturismo;
- l'articolo 42 bis della legge regionale 21/2011 introduce tra le attività connesse che l'imprenditore agricolo può esercitare anche quella dell'ospitalità degli animali;
- il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2011 abrogato con questa legge, a seguito di rilievi formulati dal governo, riguardava l'introduzione di una semplificazione amministrativa ritenuta in contrasto con la norma nazionale vigente;
- gli articoli 15 e 21 della legge regionale 7/2022 vengono abrogati con questa legge perché riformulati come sopra indicato (articolo 18 e articolo 42 bis della legge regionale 21/2011).

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.